



Comune di Loano

(Provincia di Savona)

Servizio
Polizia Locale

Registro Ordinanze n. 208 del 21/07/2023

ORDINANZA

OGGETTO: ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 50 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N .267 – MISURE A TUTELA DELLA TRANQUILLITA' E DEL RIPOSO DEI RESIDENTI

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il Comune di Loano rappresenta e cura gli interessi dell'intera comunità e garantisce il contemperamento delle diverse esigenze della cittadinanza, attraverso un agire amministrativo caratterizzato dalla ponderazione dei valori eterogenei tutelati dall'ordinamento;
- l'amministrazione, pertanto, oltre al riconoscere e promuovere la vocazione turistica del proprio territorio, quale attività economica preponderante della comunità concentrata principalmente nel periodo estivo, è chiamata a garantire il diritto alla tranquillità e al riposo dei residenti e delle persone dimoranti sul territorio;

TENUTO CONTO che, nei mesi estivi, l'amministrazione a garanzia dei diversi interessi della collettività, intensifica l'ordinaria attività di polizia amministrativa per il rispetto dei regolamenti comunali, attraverso il Servizio di Polizia locale che, oltre al potenziamento dell'organico, impegna sul territorio comunale nuclei specializzati gestiti in forma associata con i Comuni di Savona e Finale, in particolare, per i servizi di sicurezza urbana e tutela del consumatore;

PRESO ATTO delle molte lamentele che pervengono dalla cittadinanza, inerenti alla delicata problematica generata dagli schiamazzi, dei frastuoni e dei rumori molesti derivanti da intrattenimenti musicali e/o sorgenti sonore dei pubblici esercizi, luoghi di ritrovo e aggregazione;

DATO ATTO che le attività rumorose temporanee – così come definite dal competente regolamento comunale - sono caratterizzate da immissioni sonore nell'ambiente superiori ai valori limite indicati nel piano di classificazione acustica del territorio comunale e rientrano nella definizione qualsiasi attività caratterizzata da lavori, manifestazioni o spettacoli che si svolgono in siti per loro natura non permanentemente e non esclusivamente destinati a tale attività rumorosa;

RILEVATO che:

- le principali problematiche legate alla quiete e al riposo dei residenti e dimoranti sul territorio, sono collegati alla presenza di esercizi pubblici in zone cittadine ad alta densità abitativa;
- tali zone presentano una conformazione urbanistica e caratteristiche tecno-strutturali (edifici continui con locali abitativi posti in aderenza o soprastanti i locali o i luoghi di intrattenimento da cui provengono le immissioni sonore rumorose e privi di modalità costruttive che limitano il percepimento del rumore; in quanto trattasi di edifici storici collocati in un contesto urbanistico "centro storico" caratterizzato da strade e percorsi di modeste entità), tali da amplificare le immissioni sonore e generare una turbativa delle quiete e molestia al riposo dei residenti e dei cittadini dimoranti;

PRESO ATTO della Sentenza Cassazione 23 maggio 2023, n. 14209/2023, con cui è stata riconosciuta la responsabilità di un ente comunale per il risarcimento del danno patito dai cittadini residenti a causa delle immissioni sonore provenienti da aree pubbliche;

CONSIDERATO che:

- Il fenomeno del disturbo avviene principalmente nel primo pomeriggio e nella fascia oraria serale-notturna e viene generato principalmente dalle attività di somministrazione, pubblici esercizi ed esercizi artigianali del settore alimentare, e dalle attività accessorie di intrattenimento che avvengono principalmente sui suoli pubblici e dehors;

- il fenomeno è ravvisabile nella zona circoscritta da Corso Roma (esclusa), largo Stefano Carrara, via Simone Stella, viale Damiano Chiesa, viale Libia, campo Luigi Cadorna, definita ai fini del presente atto di "particolare tutela;"

RITENUTO di dover assicurare un equilibrio fra i diritti dei residenti e delle persone che soggiornano nella nostra città e l'attività imprenditoriale dei pubblici esercizi e degli esercizi artigianali del settore alimentare che effettuano attività accessorie di intrattenimento, attraverso un contemperamento tra interesse privato e pubblico;

CONSIDERATO che nella zona di "particolare tutela", il riposo dei residenti può essere perseguito tramite una limitazione degli orari di prosecuzione delle attività accessorie di intrattenimento consistenti in attività che utilizzano impianti elettroacustici di diffusione sonora o effettuano musiche dal vivo (quali per esempio: piani bar, concertini);

RITENUTO l'interesse alla tutela alla quiete e al riposo dei residenti – in quanto ascrivibile al diritto alla salute costituzionalmente tutelato – primario rispetto alla compressione dell'interesse privato al libero esercizio d'impresa.

RICHIAMATA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO il decreto-Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";

RICHIAMATO Il Regolamento di Polizia Urbana e il Regolamento di Regolamento limitazioni immissioni sonore nell'ambiente prodotte da attività rumorose temporanee;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATI:

- l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, e. s.m.i.;
- la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati", nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;
- la legge 24/11/1981, n. 689 "Modifiche al Sistema Penale";

ORDINA

1) Dalla data di pubblicazione della presente e fino al 31 agosto 2023, ad eccezione delle giornate comprese tra il 13 e il 15 agosto, a tutela della quiete e del riposo dei residenti e delle persone dimoranti nel territorio:

a) la cessazione delle attività accessorie di intrattenimento entro le ore 24.00, alle attività di somministrazione, pubblici esercizi ed esercizi artigianali del settore alimentare, a cui è concessa l'occupazione di suolo pubblico nella zona circoscritta da Corso Roma (esclusa), largo Stefano Carrara, via Simone Stella, viale Damiano Chiesa, viale Libia, campo Luigi Cadorna, definita ai fini del presente atto di "particolare tutela";

b) la cessione delle attività accessorie di intrattenimento dalle ore 12:00 alle ore 15:00, alle attività di somministrazione, pubblici esercizi ed esercizi artigianali del settore alimentare in tutto il territorio comunale;

2) Al di fuori delle fasce orarie di cui al punto 1, le attività accessorie agli esercizi di somministrazione devono svolgersi nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 447 del 1995 e del "Regolamento comunale per le limitazioni delle immissioni sonore nell'ambiente prodotte da attività rumorose temporanee";

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale il compito di vigilare in ordine al corretto adempimento del presente provvedimento e all'eventuale irrogazione delle sanzioni amministrative;

DISPONE

che la presente ordinanza sia notificata a:

- la Prefettura – U.T.G. di Savona
- il Comando della Polizia Locale;
- la stazione Carabinieri del Comune di Loano; - gli Organi di stampa; che il dispositivo di questa ordinanza sia portato a conoscenza della cittadinanza per mezzo dei consueti canali di comunicazione;

AVVERTE

che l'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa da 25 euro a 500 ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000, secondo i criteri generali di cui alla Legge 689/1981;

INFORMA

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

IL SINDACO
(Luca Lettieri)

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005